ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE IN ALBANIA ED ISTITUZIONE DI TRE NUOVI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

Art. 9

Composizione del Collegio in relazione al grado dell'imputato

Nei giudizi a carico di ufficiali, il presidente deve essere superiore all'imputato di almeno due gradi; i giudici almeno di un grado.

Se tra i componenti del Tribunale non si trovano ufficiali dei gradi richiesti dal comma precedente, si provvede mediante sorteggio fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato residenti nel luogo ove ha sede il Tribunale e, in mancanza, in tutto il territorio dell'Albania, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 7 e 8.

Il sorteggio e' effettuato presso il comandante superiore delle truppe d'Albania, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e del capo di Stato Maggiore.

Un ufficiale del comando redige il processo verbale.

Dovendosi giudicare imputati di grado diverso, il Tribunale e' formato in relazione all'imputato piu' elevato in grado.

Versione in vigore dal 20 luglio 1940, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali
Estremi	Legge 14 giugno 1940, n. 863
Titolo	Secondo — Disposizioni concernenti il Tribunale di Albania
Capo	II — Costituzione e composizione del Tribunale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-giudiziario-militare-in-albania-ed-istituzione-di-tre/art-9-composizione-del-collegio-in-relazione-al-grado-dell-imputato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it